

CODEX

collana diretta da **PAOLO LORDO**

demanio, beni pubblici

CDX58

IL CODICE DELLE CAVE E MINIERE

aprile 2022

**GUIDA NORMATIVA
(esclusi i Piani cave regionali e provinciali)
E RACCOLTA GIURISPRUDENZIALE**

EXEO edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-324-3

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

IL CODICE DELLE CAVE E MINIERE

aprile 2022

GUIDA NORMATIVA
(esclusi i Piani cave regionali e provinciali)
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Abstract: La presente opera si propone come una raccolta di provvedimenti statali e regionali di rango normativo ed attuativo in materia di CAVE, MINIERE E TORBIERE. Tutti i testi sono presentati nel testo vigente e consolidato. Il compendio di giurisprudenza a corredo del corpus normativo completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.

Copyright © 2022 Exeo S.r.l. Tutti i diritti riservati. Le sintesi, quando costituiscono una rielaborazione originale delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle sintesi costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: **il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore..**

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, **invitando l'utente a confrontare le sintesi con il contenuto della relativa sentenza, nonché a verificare presso le fonti ufficiali l'effettiva corrispondenza delle sintesi e degli estratti alla pronuncia di cui sono riportati gli estremi.** Si avvisa inoltre l'utente che la presente raccolta, da utilizzarsi come uno spunto di partenza per ricerche più approfondite, non ha alcuna pretesa di esaustività rispetto all'argomento trattato.

Edizione: 27 aprile 2022 | materia: demanio, beni pubblici | collana: CODEX diretta da Paolo Loro | nic: 60 | tipologia: raccolta | linea: codicistica | formato: digitale, pdf | codice prodotto: CDX58 | ISBN 978-88-6907-324-3 | Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 34841/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova

Decreta:

Art. 1.

Agli ingegneri capi dei Distretti minerari della Repubblica è delegata, con le limitazioni contemplate nell'articolo seguente, la facoltà di rilasciare i permessi di ricerche per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 1 della legge 7 novembre 1941, n. 1360, ad eccezione dei combustibili liquidi e gassosi, delle sostanze radioattive, delle acque minerali e termali, dei vapori e gas.

È parimenti delegata agli ingegneri capi dei Distretti minerali la facoltà di accordare la modificazione di aree e la proroga di permessi di ricerca per le sostanze minerali alle quali si riferisce la delega di cui al precedente comma.

Art. 2.

La facoltà di rilasciare i permessi, loro proroghe o modifiche di limiti, qualunque sia la sostanza minerale ricercata, è riservata al Ministro per l'industria e per il commercio, se le istanze relative sono in concorrenza, oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 3.

Agli ingegneri capi dei Distretti minerari della Repubblica è delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di ricerca, fatta eccezione per le sostanze radioattive, i vapori e gas, ed i combustibili liquidi e gassosi.

Art. 4.

Gli ingegneri capi dei Distretti minerari trasmetteranno al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere) copia delle determinazioni con le quali sono accordati, modificati nelle loro aree, o prorogati, i permessi di ricerca indicati nell'art. 1 e le autorizzazioni di cui all'art. 3.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dallo stesso giorno cessano di avere vigore il D.M. 1° luglio 1941 e il D.M. 10 ottobre 1944.

Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 574. Costituzione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie.

(G.U. 13 giugno 1958, n. 140).

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 27/4/2022 CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.P.R. 31 MARZO 1972, N. 195

La vigilanza sulla gestione dell'Ente è esercitata dal Ministro per le partecipazioni statali. Le deliberazioni del consiglio, indicate nella lettera e) del primo comma dell'art. 5, debbono essere comunicate al Ministro per le partecipazioni statali entro cinque giorni dalla loro adozione e rese esecutive nelle stesse forme richieste per l'approvazione del presente statuto.

Art. 11.

L'esercizio dell'Ente è regolato ad anno solare.

Alla chiusura di ogni esercizio viene compilato il bilancio comprendente la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministro per le partecipazioni statali, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Alla relazione del Consiglio di amministrazione dovrà essere unito anche un rapporto sulla situazione economica del settore nel quale l'Ente opera, e delle aziende inquadrato nell'Ente.

Art. 12.

Agli oneri di esercizio l'Ente fa fronte con i proventi della gestione.

Gli utili netti annuali, risultanti dal conto profitti e perdite, sono destinati:

il 20 per cento alla formazione di un fondo di riserva ordinario per l'ammortizzazione di eventuali perdite di esercizio;

il 15 per cento per l'incoraggiamento di ricerche scientifiche e tecniche nel settore nel quale l'Ente opera, e per la preparazione di elementi da avviare alle carriere direttive e tecniche nel settore stesso.

Il residuo 65 per cento al Tesoro dello Stato.

Art. 13.

I rapporti fra l'Ente e i propri dipendenti sono regolati da contratti di impiego privato.

I dipendenti dell'Ente che ricoprono, per rappresentarne gli interessi, cariche di amministratori, sindaci e liquidatori di società o enti da esso controllati o nei quali esso abbia partecipazioni, hanno l'obbligo di riservare all'Ente gli emolumenti percepiti per le suddette cariche.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128. Norme di polizia delle miniere e delle cave.

(G.U. 11 aprile 1959, n. 87, S.O.).

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 27/4/2022 CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Campo di applicazione.

Art. 1.

Le norme di polizia delle miniere e delle cave provvedono a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, ad assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale ed a garantire il buon governo dei giacimenti minerari in quanto appartenenti al patrimonio dello Stato.

Tali norme si applicano:

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca e delle concessioni;
- c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 , anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
- d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzazione dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali.

Non sono soggetti alle disposizioni del presente decreto:

- a) i lavori negli stabilimenti non compresi nel ciclo produttivo minerario aventi per oggetto la utilizzazione dei prodotti minerari;
- b) le escavazioni di sabbie e ghiaie effettuate in base ad autorizzazione dei competenti organi dello Stato nell'alveo dei corsi d'acqua e nelle spiagge del mare e dei laghi, sempre che i giacimenti di tali sabbie e ghiaie non formino oggetto di permesso di ricerca o concessione ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, modificato con la legge 7 novembre 1941, n. 1360.

Nulla è innovato circa la competenza del Ministero dell'interno in materia di tutela della pubblica incolumità ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, numero 635.

Art. 2.

Nei lavori che si svolgono negli impianti di trattamento dei minerali e in quelli connessi con le miniere e con le cave, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1 della legge 4 marzo 1958, n. 198, nonché nei lavori che si svolgono nelle pertinenze delle miniere, di cui al comma c) dell'articolo I del presente decreto, si applicano, ove non diversamente disposto, le norme emanate in esecuzione della legge 12 febbraio 1955, n. 51, contenente delega al potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e successive aggiunte o modificazioni.

L'applicazione delle norme predette è di competenza del Ministero dell'industria e del commercio e le attribuzioni ivi demandate all'Ispettorato del lavoro sono devolute al Corpo delle miniere.

Art. 3.

Per gli impianti installati nei sotterranei delle miniere e delle cave, qualora non sia diversamente disposto, si applicano le norme di cui:

a) al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, limitatamente ai seguenti titoli, capi o articoli:
titolo III, capi I, II, con esclusione dell'articolo 54, e III;
titolo IV, capo I, con esclusione degli articoli 84 e 94;
capo V, limitatamente agli artt. 107, 108, 109, 110;
capo VII e capo XIII, limitatamente all'art. 167;
titolo V, capo I, limitatamente agli articoli 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 e 178;
titolo VI, capo IV;
titolo XI per quanto pertinente;

b) al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, contenente norme integrative di prevenzione degli infortuni sul lavoro, limitatamente al titolo IV e al titolo V, per quest'ultimo per quanto pertinente.

L'applicazione delle norme predette è di competenza del Ministero dell'industria e del commercio e le attribuzioni ivi demandate all'Ispettorato del lavoro sono devolute al Corpo delle miniere.

Capo II

Competenza dell'autorità mineraria.

Art. 4.

La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente decreto spetta al Ministero dell'industria e del commercio che la esercita a mezzo dei prefetti e del Corpo delle miniere. L'ingegnere capo del distretto minerario e l'ingegnere capo della sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (che nel testo saranno indicati con la denominazione di «ingegnere capo») provvedono alle attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nella lavorazioni soggetti alle norme di polizia delle miniere, avvalendosi per le incombenze di ordine igienico-sanitario dei medici delle unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

I sanitari suddetti non possono rifiutare la loro opera e gli Enti, da cui i sanitari stessi dipendono, sono tenuti ad agevolare all'ingegnere capo l'esecuzione dei compiti predetti.

Art. 5.

Gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere, i medici nell'espletamento dei compiti loro affidati ai sensi dell'articolo precedente, e, quando appositamente incaricati dal Ministro per l'industria ed il commercio, i geologi e i chimici del Corpo stesso hanno diritto di visitare le miniere e le cave. I direttori delle miniere e delle cave e il personale dipendente hanno l'obbligo di agevolare tali visite e, quando richiesti, devono fornire ai suddetti funzionari le notizie ed i dati necessari.

Gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dal presente decreto, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Nell'esercizio delle loro funzioni gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere hanno facoltà di richiedere l'assistenza della Forza pubblica.

Capo III

Obblighi degli imprenditori, dei direttori, dei capi servizio e dei sorveglianti - Obblighi dei lavoratori.

Art. 6.

1. Il titolare deve nominare un direttore responsabile in possesso delle capacità e delle competenze necessarie all'esercizio di tale incarico sotto la cui responsabilità ricadono costantemente i luoghi di lavoro.

2. Spetta al direttore responsabile l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Art. 7.

Gli imprenditori di miniere o di cave in quanto dirigano personalmente i lavori, i direttori, i capi servizio, i sorveglianti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, oltre ad attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto, devono:

a) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di polizia mineraria mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme e, quando non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;

b) fornire, mantenere in buono stato, rinnovare e, quando ciò venga riconosciuto necessario dall'ingegnere capo, aggiornare con i progressi della tecnica i mezzi di protezione individuale previsti dal presente decreto;

c) disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano uso dei mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione, adottando, quando ne abbiano i poteri, o proponendo i provvedimenti disciplinari del caso, fino al licenziamento in tronco, nei confronti dei lavoratori inadempienti.

Art. 8.

La coltivazione delle miniere deve essere eseguita secondo le regole della tecnica in modo da non pregiudicare l'ulteriore sfruttamento del giacimento.

Qualora la coltivazione della miniera non venga condotta nei modi di cui al comma precedente, il Ministro per l'industria ed il commercio, su proposta dell'Ingegnere capo, può imporre le prescrizioni del caso.

Ai fini anzidetti è in facoltà dell'Ingegnere capo di prescrivere per determinate miniere la redazione di programmi anche poliennali.

Art. 9.

I lavoratori devono:

a) osservare, oltre le misure previste dal presente decreto, quelle disposte dai loro superiori ai fini della sicurezza collettiva e individuale;

b) in base agli ordini del direttore, usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi protettivi e indossare gli indumenti di protezione e di lavoro prescritti;

c) segnalare al superiore più vicino le deficienze dei mezzi di sicurezza e di protezione ed ogni eventuale condizione di pericolo rilevata, con l'obbligo, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro possibilità, di eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;

d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza autorizzazione;

e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria e di altri.

Capo IV

Delegati alla sicurezza ed all'igiene - Servizio aziendale di sicurezza - Comitato aziendale per la sicurezza e l'igiene dei lavori.

Collegio dei delegati alla sicurezza ed all'igiene.

Artt. 10. - 18.

[Abrogati]

Capo V

Addestramento. Orario di lavoro - Retribuzione.

Art. 20.

Gli imprenditori di miniere o di cave devono favorire la formazione professionale delle maestranze come elemento di rilevante importanza ai fini della sicurezza del lavoro.

A tal fine essi sono tenuti a collaborare con gli organi dello Stato e con gli appositi Enti pubblici per lo sviluppo dell'istruzione professionale e per l'addestramento dei lavoratori dipendenti.

Art. 21.

È fatto obbligo di impiegare in posti che comportino autonomia di determinazione o di esecuzione soltanto lavoratori che abbiano una formazione appropriata, che sappiano correntemente leggere e scrivere e che abbiano pratica sufficiente.

Orario di lavoro.

Art. 22.

I contratti collettivi di lavoro devono informarsi al principio che per le lavorazioni in sotterraneo la distribuzione dell'orario normale di lavoro sia fissato nel modo più appropriato per facilitare il lavoro stesso, diminuire la fatica e migliorare il recupero delle forze durante il riposo.

Retribuzione.

Art. 23.

I contratti collettivi di lavoro devono informarsi al principio che i salari ad incentivo per lavori in sotterraneo siano determinati in modo da impedire che lo sforzo per conseguire eventuali maggiorazioni sia tale da indurre il lavoratore a non tenere nel massimo conto le esigenze della sicurezza collettiva ed individuale.

TITOLO II

DENUNCE. PIANI DEI LAVORI. PROGRAMMI. DISCIPLINA INTERNA DEI LAVORO. INFORTUNI

Capo I

Denunce di esercizio.

Art. 24.

1. I lavori che hanno luogo nelle attività estrattive devono essere denunciati all'autorità di vigilanza competente almeno otto giorni prima dell'inizio o della ripresa.
2. La denuncia è fatta dal titolare o da un suo procuratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve indicare, per ogni luogo di lavoro:
 - a) gli estremi del titolo minerario o dell'autorizzazione di cava;
 - b) l'ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sotterraneo;
 - c) il nome, cognome e domicilio del direttore responsabile;
 - d) il nome, cognome e domicilio dei sorveglianti dei lavori, per ciascun turno.
3. Nel caso di società regolarmente costituite deve essere indicato il legale rappresentante.
4. Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o eleggere un domicilio speciale.

Art. 25

1. Le variazioni che si verificano per il direttore responsabile e per i sorveglianti debbono essere denunciate entro 8 giorni all'autorità di vigilanza competente.
2. Le sostituzioni temporanee dei sorveglianti di durata inferiore a 40 giorni non sono soggette a denuncia ma debbono risultare da un ordine di servizio del titolare o del direttore responsabile.

Art. 26

1. Le qualifiche attribuite al direttore responsabile e ai sorveglianti soggetti alla denuncia debbono risultare accettate dai singoli interessati mediante controfirma apposta all'atto di denuncia.

Art. 27.

1. In tutte le attività estrattive il direttore responsabile deve essere laureato in ingegneria ed abilitato all'esercizio della professione.
2. Nelle attività estrattive, per luoghi di lavoro che impiegano complessivamente fino a 15 addetti nel turno più numeroso, il direttore responsabile può essere in possesso di diploma universitario in Ingegneria Ambiente-Risorse o equipollente, o di diploma di perito minerario industriale o equipollente.
3. Nelle attività di cui al comma 2, con l'esclusione di quelle condotte mediante perforazione, può anche essere nominato direttore responsabile chi disponga di diploma in discipline tecniche industriali, purché in possesso di formazione specifica nel settore di cui è responsabile, acquisita a seguito della frequenza e del superamento di corsi.
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono definiti i contenuti e la durata dei corsi di cui al comma 3.

Disposizioni relative alle cave.

Art. 28

1. Per le attività estrattive relative a minerali di seconda categoria la denuncia di esercizio di cui all'articolo 24 e le eventuali variazioni di cui all'articolo 25 sono trasmesse anche al Comune ove i lavori si svolgono mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Quando la cava sia tenuta in esercizio da persone non regolarmente costituite in società, deve essere nominato un rappresentante ai fini del presente decreto e di tutti i rapporti in genere con l'autorità mineraria.

Qualora gli interessati non vi abbiano provveduto l'ingegnere capo fissa un termine di tre mesi. In caso di mancato adempimento si applica la procedura prevista dall'articolo 28, comma 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Art. 29.

Le qualifiche attribuite al personale direttivo e sorvegliante delle cave soggetto alla denuncia devono risultare accettate dai singoli interessati mediante controfirma apposta all'atto di denuncia.

Art. 30.

Nel caso di variazione del personale dirigente o sorvegliante, ovvero del domicilio dell'imprenditore, se ne deve fare denuncia al Comune nel termine di otto giorni.

Art. 31.

Su richiesta dell'ingegnere capo devono essere esibiti i titoli e i documenti comprovanti la capacità tecnica delle persone alle quali è affidata la direzione e la sorveglianza dei lavori della cava.

Art. 32.

Il sindaco trasmette al Distretto minerario, annualmente ed entro il primo mese dell'anno, l'elenco delle cave attive nel Comune con l'indicazione del proprietario, dell'imprenditore e della località dei lavori e, per le cave di nuova apertura, della data della denuncia di esercizio.

Capo II

Piani dei lavori. Obbligo della compilazione dei piani.

Art. 33.

Per ogni miniera o cava sotterranea devono essere compilati e tenuti aggiornati i piani topografici dei lavori. In tali piani, oltre alle gallerie, ai fornelli e ai cantieri di coltivazione, devono essere riportati tutti gli elementi significativi per la coltivazione e la sicurezza.

Tale obbligo è esteso alle lavorazioni a cielo aperto quando ai fini della sicurezza esso sia riconosciuto necessario dall'ingegnere capo.

In caso di inadempienza l'ingegnere capo prefigge un termine per la compilazione o l'aggiornamento dei piani. Trascorso inutilmente il termine suddetto, il prefetto su proposta dell'ingegnere capo e sentiti gli interessati, può vietare in tutto o in parte la continuazione dei lavori.

Modalità per la compilazione dei piani.

Art. 34.

La rappresentazione dei lavori sui piani deve essere fatta a mezzo di proiezioni orizzontali quotate e di proiezioni e sezioni verticali. Le proiezioni orizzontali debbono avere una quadratura con lati di 10 cm., uno dei quali deve essere orientato al nord astronomico.

A questo punto il fochino, assicuratosi che tutte le persone presenti si siano portate in posizione protetta, inserisce la spina di sicurezza e mediante l'esplosore elettrico invia l'impulso al circuito di sparo.

Durante lo sparo si osserva la bocca della galleria e le valvole di sfogo da cui, in caso di accensione, si vedono uscire delle fiamme.

Dopo lo sparo viene messo in funzione l'aspiratore per al meno 30' per liberare la galleria dai gas.

Si ripete quindi la prova per 5 esperimenti con 10 detonatori del massimo tempo di ritardo della serie, e 5 esperimenti con detonatori con tempo di ritardo di intervallo vario. Nel corso dei 10 esperimenti non si debbono avere esplosioni della miscela.

Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. - Articolo 124

(G.U. 12 agosto 2020, n. 201 - S.O.)

TESTO VIGENTE AL 27/4/2022

Art. 124. Esposizioni accidentali o di emergenza (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 74)

1. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 175, i datori di lavoro, provvedono affinché i lavoratori e il personale di intervento previsto nei piani di cui al Titolo XIV vengano preventivamente sottoposti a un programma di informazione e formazione riguardante:

- a) la disciplina della radioprotezione;
- b) la possibilità che, durante un intervento, siano sottoposti a esposizione di emergenza, i rischi connessi all'esposizione stessa e le precauzioni da adottare; tale informazione tiene conto delle possibili situazioni di emergenza e dei tipi di intervento ipotizzabili;
- c) le procedure di emergenza da adottarsi e le istruzioni da seguire;
- d) il significato dei livelli operativi di riferimento connessi alle esposizioni di emergenza a cui possono essere sottoposti;
- e) le misure e le attività di protezione e prevenzione da adottare;
- f) il sistema di gestione delle emergenze previsto dal Titolo XIV;

CALABRIA

Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40. Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria.

(B.U. 31 ottobre 2009, n. 20 - S.S. 10 novembre 2009, n. 1)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 27/4/2022 CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA L.R. 9 MAGGIO 2017, N. 17

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (Oggetto)

1. I materiali di miniera e di cava, definiti e classificati come tali nel successivo articolo 2, presenti nel territorio in superficie o in sotterraneo, in quanto risorse naturali non rinnovabili ed economicamente utilizzabili, sono di pubblico interesse.
2. La ricerca e coltivazione dei materiali di miniera e di cava è disciplinata dalla presente legge, in armonia con le normative in vigore, regionali, statali e comunitarie, in particolare con riguardo all'uso sostenibile del territorio e alla tutela dell'ambiente.

Art. 2. (Classificazione)

1. Le sostanze minerarie sono classificate in due categorie: miniere e cave.
2. Appartengono alla categoria delle miniere e costituiscono patrimonio indisponibile della Regione Calabria, le sostanze minerali di preminente interesse locale, quali:
 - a) marmi, graniti, pietre ornamentali, quarzo e sabbie silicee, farine fossili;
 - b) acque minerali e termali, fluidi endogeni a bassa entalpia.Tali sostanze minerali possono dar luogo ad attività di ricerca e di coltivazione da parte di qualunque soggetto pubblico o privato che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge e nel rispetto delle modalità di attuazione da essa previste.
3. Appartengono alla categoria delle cave le sostanze minerali quali:
 - a) materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche, terre coloranti, torba;
 - b) sabbie, pietrisco e ghiaia anche se presenti nei corsi fluviali e nelle relative aree di espansione dei fiumi;
 - c) gli altri materiali e sostanze industrialmente utilizzabili non comprese nella categoria delle miniere .
4. I materiali di cava reperibili in terraferma sono beni che appartengono al proprietario del suolo, il quale ne può disporre secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla presente legge. Gli inerti estratti dai corsi d'acqua e dai fondali marini appartengono rispettivamente al demanio fluviale e al demanio marittimo, che ne dispongono secondo le norme vigenti in materia.

5. La ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali di interesse nazionale sono disciplinate dalle norme del R.D. 29 aprile 1927, n. 1443 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per gli idrocarburi liquidi o gassosi per la cui ricerca, coltivazione, stoccaggio e trasporto di sostanze minerarie quali:

- a) minerali impiegati direttamente, ovvero utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti;
- b) idrocarburi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asphaltiche e bituminose;
- c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci;
- d) fluidi endogeni ad alta entalpia;
- e) pietre preziose, granati, corindone, bauxite;
- f) sostanze radioattive;
- g) allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellane e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C;
- h) leucite, feldspati, magnesite, fluorite, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento.

6. La Giunta regionale promuove intese con il Ministero dello Sviluppo Economico per regolare la revisione della classificazione dei minerali di miniera e di cava coerentemente con il vigente assetto costituzionale e per definire procedure di esercizio delle attività di ricerca e di sfruttamento delle risorse minerarie e geotermiche di interesse nazionale, con particolare riguardo a quelle di carattere strategico per il Paese, in armonia con gli indirizzi adottati per l'intero territorio nazionale.

Art. 3. (Campo di applicazione)

1. La presente legge si applica alle:

- a) attività di ricerca delle sostanze minerali di miniera e di cava, intesa quale insieme di indagini, studi, prospezioni e lavori necessari per l'individuazione del giacimento e delle sue caratteristiche fisiche, geologiche e merceologiche;
- b) attività di coltivazione delle sostanze minerali, da utilizzare tal quali o a seguito di processi di arricchimento e trasformazione in prodotti finiti;
- c) attività di estrazione di inerti negli alvei fluviali, nei terrazzi alluvionali e nelle aree di espansione e di pertinenza dei corsi d'acqua.

Art. 4. (Finalità)

1. Con la presente legge si intendono perseguire le seguenti finalità:

- a) razionalizzare lo sfruttamento dei giacimenti secondo un piano organico di attività produttiva che consenta il corretto utilizzo e della risorsa mineraria regionale nel rispetto del preminente interesse pubblico, al quale l'attività mineraria va subordinata nella scelta delle tecniche di coltivazione e nelle dimensioni quantitative della produzione;
- b) garantire che l'estrazione e l'impiego delle risorse minerarie regionali avvengano nel quadro della compatibilità con la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e la tutela degli altri beni e risorse presenti nel territorio;
- c) promuovere e disciplinare il progetto di recupero paesaggistico e ambientale delle aree di escavazione dismesse nonché di quelle di nuova apertura, con riguardo alla salvaguardia dell'identità dei luoghi e della loro fruizione da parte della collettività; con il proposito altresì di favorire possibili forme di sinergia tra le altre varie attività presenti nel territorio e quella mineraria;

d) garantire la sicurezza e l'integrità fisica dei lavoratori, nonché la salubrità e l'igiene dell'ambiente in tutte le fasi dello svolgimento dell'attività mineraria.

TITOLO II

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Art. 5. (Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive - ORAE)

1. Presso il Dipartimento delle Attività Produttive è istituito l'Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive (ORAE), con funzioni consultive e di supporto al Dipartimento in ordine a:

- a) pianificazione delle attività estrattive;
- b) elaborazione di norme e direttive;
- c) emanazione di pareri e valutazioni tecniche su quesiti posti dalla Pubblica Amministrazione da privati o loro Associazioni, da Enti di ricerca e in tutti i casi stabiliti dalla presente legge e dal Regolamento attuativo;
- d) monitoraggio e valutazione annuale delle attività estrattive.

2. L'Osservatorio elabora un rapporto annuale statistico – qualitativo sulle attività estrattive della Regione da trasmettere alla Commissione consiliare competente.

3. L'Osservatorio gestisce il Sistema Informativo delle Attività Estrattive (SITRAE) che raccoglie le informazioni e i dati dei procedimenti relativi al Dipartimento Attività Produttive e agli Enti decentrati, Comuni e Province. Il SITRAE si integra nella rete infrastrutturale dell'informazione geografica della Regione.

4. L'Osservatorio esprime pareri obbligatori su:

- a) Piani Regionali, Provinciali e Comunali delle Attività estrattive;
- b) rilascio delle autorizzazioni relative all'attività di ricerca e coltivazione delle sostanze minerarie di interesse regionale;
- c) rilascio delle autorizzazioni per la coltivazione di nuove cave o la ripresa di cave dismesse e sull'approvazione dei piani di recupero ambientale da attuare nel corso e al completamento dei lavori di estrazione.

5. Per perseguire i compiti assegnati gli viene costituito presso l'Osservatorio un Comitato composto da cinque esperti - per comprovata esperienza tecnico-scientifica - in materia di Ingegneria mineraria, Geologia, Scienze Agronomiche e Forestali e Progettazione Architettonica, Paesaggistica, Ambientale, nominati per la durata di tre anni dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale. L'Osservatorio, di volta in volta e per particolari situazioni, per questioni di competenza provinciale e/o comunale, può essere integrato da tecnici e rappresentanti designati dalle stesse Pubbliche Amministrazioni interessate.

6. [Abrogato].

7. Le procedure di funzionamento dell'Osservatorio, in particolare per le modalità ed i termini di emanazione dei pareri e per la gestione generale dell'organismo, sono disciplinate da Regolamento regionale di cui al successivo articolo 7.

Art. 6. (Piano Regionale delle Attività Estrattive - PRAE)

1. Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) costituisce l'atto di programmazione e di sistemica organizzazione dell'attività estrattiva in tutte le sue fasi di ricerca, esplorazione, coltivazione, arricchimento e prima trasformazione delle sostanze minerali di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della presente legge.

2. Costituiscono elementi propedeutici ed essenziali per la redazione del Piano:

- a) la conoscenza morfologica geologica, idrologica, geotecnica ed agro-forestale delle aree interessate da possibili attività estrattive;
 - b) l'individuazione e la localizzazione delle risorse minerarie note e di quelle probabilmente esistenti e potenzialmente coltivabili nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni di uso del territorio;
 - c) la conoscenza o la stima probabile della produzione nelle varie tipologie di sostanze minerali;
 - d) la stima del fabbisogno complessivo di ciascuna categoria di minerali in relazione alla probabile dinamica del mercato di validità del piano ed al razionale sfruttamento della risorsa mineraria;
 - e) la definizione dei criteri di tutela del territorio e dei relativi parametri di compatibilità tra territorio-ambiente-paesaggio ed attività produttive;
 - f) i criteri di intervento tecnico-progettuali di recupero funzionale, paesaggistico e ambientale del territorio in corso ed a fine della lavorazione mineraria, nonché delle aree ex minerarie già abbandonate;
 - g) i criteri di integrazione e raccordo del Piano con le varie normative vigenti sul territorio per la disciplina di altri tipi di attività e di interrelazione con altri Piani di Settore già in essere e con gli strumenti urbanistici di vario grado vigenti;
 - h) i criteri di controllo e monitoraggio dell'attività mineraria;
 - i) il censimento delle miniere di interesse regionale e delle cave in esercizio, di quelle temporaneamente sospese e di quelle già dismesse;
 - j) l'individuazione di determinati ambiti omogenei, anche geologicamente, entro cui rapportare le diverse azioni tecniche, programmatiche e pianificatorie a livello regionale, nei quali sviluppare i processi di filiera, al fine di individuare poli estrattivi d'interesse produttivo.
3. Il PRAE assume efficacia giuridica di piano di settore e valore sovraordinatorio sulla pianificazione urbanistica locale. I relativi aggiornamenti sono approvati, previo parere dell'ORAE, secondo le procedure previste dalle norme vigenti.
4. Il PRAE ha durata di cinque anni.

Art. 7. (Regolamento di attuazione)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene adottato dalla Giunta regionale il Regolamento di attuazione che prescrive le procedure, le modalità e la documentazione:

- a) per il rilascio del permesso di ricerca o della concessione mineraria di coltivazione di sostanze minerali di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 2, nonché per le procedure relative alla riclassificazione dei minerali di cui all'articolo medesimo, o per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava relativa ai materiali di cui al comma 3 del predetto articolo 2 della presente legge. Il piano di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, al quale deve uniformarsi l'esercizio dell'attività di miniera o di cava in tutte le fasi del suo svolgimento al fine di garantire l'integrità fisica dei lavoratori, la salubrità e l'igiene dei luoghi dove essi prestano la loro opera nonché la stabilità delle aree nelle quali si insedia l'attività mineraria, costituisce parte essenziale della specifica documentazione;
- b) per il rilascio dell'autorizzazione per l'estrazione nei corsi d'acqua;
- c) per la disciplina dei canoni annui da corrispondere per tutte le attività estrattive;

TOSCANA

Deliberazione del Consiglio Regionale 28 febbraio 1995, n. 115. Regolamento per la concessione degli agri marmiferi nel Comune di Carrara.

(B.U. 5 aprile 1995, n. 24-bis)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 27/4/2022 CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL COMUNE DI CARRARA 4 MAGGIO 1999, N. 59.

Il Consiglio regionale

Visto l'art. 64 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, nel quale si demanda ai Comuni di Carrara e di Massa la emanazione di un apposito regolamento, da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale, per disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi;

Visto il D.P.R. n. 616/1977, che all'art. 62 trasferisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di cave e torbiere e più precisamente al 2° comma lettera C l'approvazione dei regolamenti per la disciplina delle concessioni degli agri marmiferi di cui all'art. 64, ultimo capoverso, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

Vista la L.R. 22 luglio 1978, n. 46, che all'art. 2 stabilisce che le funzioni in materia di cave e torbiere siano di competenza del Consiglio regionale e più precisamente al punto 3 lettera a) l'approvazione dei regolamenti per la disciplina delle concessioni degli agri marmiferi di cui all'art. 64, ultimo capoverso del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

Tenuto conto che il Comune di Carrara, con delibera consiliare n. 122 del 30 settembre 1988, adottò un regolamento che sottopose alla Regione Toscana per l'approvazione;

Considerato che il Consiglio regionale Toscano, con propria delibera n. 456 del 11 ottobre 1994, negò l'approvazione del regolamento ritenendo necessaria una riscrittura dello stesso per la conformità alla normativa nazionale e regionale in materia di cave;

Rilevato inoltre che sull'argomento il Consiglio regionale Toscano ha approvato, in data 11 ottobre 1994, la legge n. 68 atti del Consiglio con la quale ha fissato apposite regole per l'approvazione dei regolamenti degli agri marmiferi dei comuni di Massa e Carrara, e che il Governo in data 10 novembre 1994 ha rinviato al nuovo esame del Consiglio regionale la legge in argomento;

Preso atto che il Comune di Carrara ha adottato, con delibera Consiglio Comunale n. 88 del 29 dicembre 1994, un nuovo regolamento del quale ha chiesto l'approvazione ai sensi dell'art. 64 R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

Ritenuto opportuno, in attesa della definizione della legge n. 68 atti del Consiglio, procedere all'approvazione del nuovo regolamento deliberato dal Comune di Carrara;

Considerato che il regolamento approvato dal Comune di Carrara in data 29 dicembre 1994 appare conforme alla normativa nazionale e regionale vigenti in materia di attività estrattive;
Delibera

- 1) di approvare il regolamento per la concessione degli agri marmiferi adottato dal Comune di Carrara con delibera n. 88 del 29 dicembre 1994, fermo restando il rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di attività estrattive e gestione del territorio;
- 2) di considerare il testo allegato quale parte integrante del presente atto.

Il Consiglio approva

con la maggioranza prevista dall'art. 15 dello Statuto.

Il presente atto non è soggetto al controllo della C.C.A.R. in quanto non compreso nelle categorie indicate nell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI AGRY MARMIFERI COMUNALI DI CARRARA

Art. 1

- 1) Con la denominazione «Agri Marmiferi Comunali» si indicano tutte le zone montane del Comune di Carrara intestato a quest'ultimo come piena proprietà, o come dominio diretto, nel Catasto Estense approvato con editto sovrano del 27 novembre 1824.
- 2) Gli agri marmiferi comunali fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune di Carrara.
- 3) L'utilizzazione delle cave di marmo negli agri marmiferi comunali avviene attraverso concessioni amministrative regolate dalle seguenti disposizioni ed è consentita esclusivamente per l'estrazione di marmo in blocchi.

Art. 2

- 1) La ricerca di cave negli agri marmiferi comunali è consentita soltanto a chi sia munito di un permesso di ricerca rilasciato dalla Giunta Comunale. Il permesso è accordato a chi ne faccia domanda, con le modalità procedurali prescritte dall'art. 19 della L.R. n. 78/1998 per l'autorizzazione ad effettuare lavori di ricerca ai fini di attività estrattive.
- 2) In caso di più domande di permesso di ricerca è preferito il primo richiedente. Le domande saranno protocollate con l'indicazione dell'ora di arrivo.
- 3) Il permesso di ricerca ha la durata di dodici mesi ed è rinnovabile per una sola volta. Il ricercatore può asportare limitate quantità di marmo per le prove del materiale ma non può svolgere attività di coltivazione della cava. Il ricercatore non ha diritto ad indennizzi o compensi per lavori preparatori nei confronti del Comune o di successivi ricercatori.
- 4) L'esito della ricerca è favorevole soltanto in caso di accertamento delle condizioni necessarie per la escavazione di marmo in blocchi.

Art. 3

- 1) La domanda di concessione viene presentata al Sindaco entro il termine di validità del permesso di ricerca e deve essere corredata da una planimetria con indicazione dell'area richiesta per l'escavazione e i servizi, nonché da una relazione geologica e da un piano indicativo di coltivazione della cava, con cartografia in scala 1:1000.
- 2) La domanda di concessione, nel termine di otto giorni dal ricevimento, viene pubblicata per sessanta giorni consecutivi mediante affissione nell'Albo Comunale, e per tre giorni consecutivi mediante inserzione per estratto nella cronaca locale di due quotidiani. La pubblicazione della domanda deve contenere l'avviso che chiunque abbia interesse può proporre opposizione nel termine dell'affissione all'Albo Comunale.
- 3) Le opposizioni vengono istruite da una Commissione presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, e composta da 1 rappresentante della Camera di Commercio, dal dirigente

dell'Ufficio Cave del Comune o da un suo sostituto, da un rappresentante dell'Ufficio Attività Estrattive della Regione e da un rappresentante della A.S.L. (S.P.I.S.L.L.). La Commissione resta in carica per la durata del Consiglio Comunale, e riferisce alla Giunta Comunale nel termine di due mesi dalla presentazione delle opposizioni.

Contro le decisioni sulle opposizioni è previsto il ricorso al TAR da parte degli interessati.

Art. 4

1) In mancanza di opposizioni o in caso di reiezione delle stesse, l'Ufficio Cave del Comune invita il richiedente la concessione a produrre l'intera documentazione richiesta dall'art. 12 della L.R. n. 78/1998 per le autorizzazioni all'escavazione, e provvedere a delimitare la zona necessaria alle esigenze della cava e dei suoi servizi.

2) Nel contempo vengono richiesti ed acquisiti tutti i pareri e nulla osta necessari per l'apertura di cave nella zona di cui trattasi, con le modalità di cui agli artt. 12, commi 1 e 3, e 13 della L.R. n. 78/1998.

3) L'Ufficio Cave del Comune redige apposita planimetria, corredata di relazione tecnica, contenente l'estensione dell'area da concedere, le superfici da escavare, gli accessi e l'indicazione delle discariche. La planimetria e la relazione vengono allegate all'atto di concessione. La documentazione acquisita ai sensi della L.R. n. 78/1998 sarà utilizzata per il successivo procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'escavazione.

Art. 5

1) La concessione viene deliberata dal Consiglio Comunale entro il termine massimo di sei mesi dall'ultimo giorno di affissione della domanda. Il suo rilascio è subordinato al rispetto degli strumenti urbanistici e ai vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici previsti dalla legge. (art. 2 comma 2, L.R. n. 104/1995).

2) L'atto di concessione deve indicare:

a) L'ubicazione, la superficie e i confini della cava;

b) La durata della concessione;

c) L'entità e le modalità di esazione del canone;

d) Gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione e le prescrizioni cui il concessionario deve attenersi;

e) La disciplina della collocazione e dello sfruttamento degli scarti della lavorazione come previsto dall'art. 2, comma 4, L.R. n. 1094/1995.

3) Entro due mesi dalla delibera consiliare di concessione, il richiedente deve comunicare per scritto la sua accettazione, in difetto di ciò decade da ogni diritto. L'atto formale di concessione, con l'allegato disciplinare, deve essere trascritto.

4) Le spese del procedimento concessorio fanno carico al richiedente.

Art. 6

1) La concessione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) L'area concessa è indivisibile e può essere accorpata ad altre cave previa preventiva autorizzazione della Giunta Comunale.

b) La zona di naturale compluvio denominata «fossa» può essere usata dalle cave frontiste come discarica di detriti di marmo e come zona di transito nei limiti e con le modalità previste dalla concessione e dai piani di coltivazione approvati. La sua manutenzione e la sua sicurezza fanno carico agli utenti.

c) Il concessionario è unico responsabile dei danni derivanti dall'esercizio della cava e dalla mancata custodia.

d) Ove la concessione venga a una società di persone, questa deve indicare un unico soggetto per tutti i rapporti con il Comune. IN caso di morte del concessionario i suoi eredi dovranno nominare un unico rappresentante per tutti i rapporti con il Comune: ove ciò non avvenga nel termine di quattro mesi dall'apertura della successione, uno degli eredi o il Comune potranno chiedere la nomina dell'unico rappresentante al Presidente del Tribunale.

e) La concessione è trasferibile per atto tra vivi, con l'autorizzazione preventiva della Giunta Comunale. È anche trasferibile per successione «mortis causa».

f) Il concessionario ha l'obbligo di tenere la cava in attività. Si considera inattiva la cava quando non sia stata lavorata con più operai per almeno otto mesi continui nel biennio. Sui motivi dell'inattività e sulla loro rilevanza decide la Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 3). Ove sia necessario sospendere le lavorazioni, il concessionario ne darà notizia al Comune; la Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3), potrà autorizzare la sospensione per un periodo determinato;

g) La concessione è subordinata al rispetto, in fase di coltivazione, delle norme di igiene e sicurezza del lavoro e di polizia mineraria. (L.R. n. 104/1995 art. 2 comma 2).

Art. 7

1) Il concessionario non può concedere ad altri soggetti la coltivazione della cava che è tenuto ad esercitare direttamente. Sono perciò vietati l'affitto della cava, la subconcessione in qualsiasi forma, e l'appalto della coltivazione.

2) In caso di morte del concessionario o di sua comprovata inabilità, e la concessione venga fatta oggetto di rinuncia, i rinunzianti avranno diritto ad un indennizzo per le migliorie e addizioni apportate alla cava sfruttabili dal concessionario subentrante. L'indennizzo verrà determinato dalla Commissione di cui all'art. 3, e posto come condizione della nuova concessione.

Art. 8

1) Il diritto del concessionario, previa autorizzazione della Giunta Comunale, può essere oggetto di ipoteca. L'espropriazione forzata può essere promossa soltanto dal creditore ipotecario. L'atto di pignoramento immobiliare deve essere notificato anche al Comune. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi a favore e a carico del concessionario risultanti dall'atto di concessione e dal presente regolamento.

2) In caso di caducazione di concessioni aventi per oggetto cave ipotecate, le concessioni stesse saranno aggiudicate al maggior offerente mediante regolare gara. Il prezzo ricavato resterà a disposizione dei creditori ipotecari finché i loro crediti non siano esigibili. L'eventuale rimanenza verrà incamerata dal Comune.

Con l'aggiudicazione della gara e il deposito del prezzo l'iscrizione dell'ipoteca sarà cancellata a cura e spese dell'acquirente.

3) Il diritto del concessionario è altresì soggetto ad esecuzione forzata in caso di fallimento. In tale ipotesi il curatore deve darne comunicazione al Comune anche agli effetti delle necessarie autorizzazioni.

Art. 9

1) La concessione ha la durata di venti anni. Sei mesi prima della scadenza il concessionario può chiedere il rinnovo mediante domanda da presentare al Sindaco. La concessione viene

del progetto” perché possa stabilirsi un periodo più lungo, prevedendo contestualmente che, solo trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale debba essere reiterata. Non si tratta, quindi, né di una proroga automatica atta ad eludere l’osservanza nell’esercizio della attività di cava della normativa di VIA (come nel caso della sentenza n. 67 del 2010), né di un rinnovo, anch’esso non autorizzabile, in virtù di quanto disposto dalla legislazione regionale vigente, se non previa riedizione del procedimento di VIA (v. in tal senso, sentenza n. 114 del 2012), ma di un mero allungamento dei termini per il completamento delle attività già autorizzate. 4.6.– Tale assetto normativo risulta dunque rispondente ai livelli di tutela ambientale perseguita dal d.lgs. n. 152 del 2006, in coerenza con la salvaguardia dello “effetto utile” (sentenza n. 67 del 2010) perseguito dalla direttiva comunitaria n. 85/337/CE (di cui la normativa statale costituisce attuazione), e quindi le norme censurate non vulnerano nessuno dei parametri evocati dal ricorrente. »

DEMANIO E PATRIMONIO - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE - CAVE E MINIERE - ELEZIONE DI DOMICILIO

TAR Toscana, Sezione II N.1505 del 06/10/2009

Sintesi: La concessione mineraria che non indichi il domicilio della concessionaria è soltanto irregolare qualora risulti aliunde che la concessionaria ha eletto domicilio nella provincia, ai sensi dell’art. 18 R.D. 1443/1927 in epoca anteriore al rilascio della concessione.

Estratto: «4.6. Con il settimo motivo (quarto motivo aggiunto), si lamenta che la concessione mineraria rilasciata a Sol S.p.a. sarebbe illegittima per violazione dell’art. 18 R.D. n. 1443/27, non risultando dal provvedimento impugnato che la controinteressata abbia eletto domicilio nella Provincia di Firenze. L’elezione di domicilio di Sol S.p.a. nella Provincia di Firenze è, tuttavia, in atti, e risale ad epoca anteriore al rilascio della concessione (si veda la nota Sol s.p.a. del 19 settembre 2007, protocollata dalla Regione il 25 settembre successivo); la mancata indicazione di tale domicilio nel provvedimento finale deve essere dunque imputata a mero errore materiale che, per il profilo in esame, determina al più una irregolarità sanabile dell’atto. »

DEMANIO E PATRIMONIO - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE - CAVE E MINIERE - ESTENSIONE

Consiglio di Stato, Sezione V N.1785 del 24/03/2011

Sintesi: La superficie della cava è quella ove effettivamente hanno luogo le operazioni che riguardano le operazioni di estrazione e di sistemazione del materiale estratto e non certo

tutto l'ambito circostante, ove magari vi è la presenza o il passaggio occasionale dei mezzi che accedono all'area di cava.

Estratto: «I motivi dei tre ricorsi sono incentrati fondamentalmente su due censure, che sono state, poi, quelle che hanno determinato l'accoglimento in primo grado del ricorso proposto dal Comune di Sommacampagna e precisamente: la presenza nella commissione provinciale sulle cave che ha formulato il parere (obbligatorio e vincolante) sul rilascio dell'autorizzazione regionale alla coltivazione della cava, di un soggetto rivestente una carica politica (assessore provinciale), in qualità di presidente in luogo di un soggetto dell'apparato burocratico, e il fatto che la superficie interessante la cava superava quella disponibile residua (3%) individuata nel piano regolatore comunale per la specifica destinazione. Oltre a ciò, l'appellante Memap formula ulteriori eccezioni avverso i motivi di primo grado non esaminati dal primo giudice, motivi che il Comune di Sommacampagna riproduce in questa sede. L'articolazione della motivazione avrà quindi luogo esaminando, dapprima, i due motivi di appello indicati e sussunti dal Tribunale amministrativo regionale a fondamento del suo accoglimento del ricorso di primo grado e, successivamente, saranno esaminati, "hinc et inde", le ulteriori censure riproposte in appello dal Comune di Sommacampagna e contrastate in appello. Per quanto concerne la composizione della Commissione provinciale consultiva sulle cave, nell'ambito della quale, con funzioni di presidente, era inserito l'assessore provinciale delegato alla materia, è da escludersi che essa composizione fosse illegittima per violazione dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000, in quanto tale articolo, in omaggio al principio della separatezza dei poteri nell'ambito locale, stabilisce che le attività di gestione dell'ente debbano essere poste in essere da un dirigente della medesima amministrazione, mentre nella specie, la commissione in parola non opera affatto per la provincia, ma si presenta nel sistema giuridico come un organo straordinario designato dalla Regione per rendere alla stessa un parere di natura tecnica (in materia di atti anche pianificatori e di indirizzo e non solo concessori e autorizzatori). Non solo, ma la norma regionale che lo prevede (art. 40 della legge regionale n. 44 del 1982) si atteggia come una norma speciale, rispetto alla norma generale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000, per cui, per il noto brocardo "generi per speciem derogatur", non può sostenersi che la norma generale successiva abbia abrogato la norma speciale precedente, che, quindi, resterà in vigore, fino a quando non verrà espressamente abrogata mediante una nuova formulazione legislativa. Con riferimento, poi, alla estensione della cava, appare corretta la rappresentazione delle appellanti in ordine alla superficie che interessa l'attività di cava: questa è e non può essere altra che quella ove effettivamente hanno luogo le operazioni che riguardano le operazioni di estrazione e di sistemazione del materiale estratto e non certo tutto l'ambito circostante, ove magari vi è la presenza o il passaggio occasionale dei mezzi che accedono all'area di cava. E il progetto di cava, preso in considerazione in sede di emanazione del parere, prevede chiaramente delle aree ben delimitate da colori diversi, ove è facilmente individuabile quale è effettivamente la superficie che interessa le attività di cava (mq.65.630) a fronte di una disponibilità complessiva nel Comune di Sommacampagna, al momento dell'emanazione del parere, di ben 247.794 mq. Da ciò la considerazione della fondatezza dei motivi di appello, risultando assorbita nel rilievo documentale ogni contestazione circa il difetto di motivazione e di istruttoria. »

Consiglio di Stato, Sezione V N.5295 del 17/10/2012

Sintesi: La concessione di coltivazione di una miniera può interessare anche un'area più piccola di quella oggetto del permesso di ricerca, qualora sia accertata l'esistenza e la coltivabilità della risorsa ricercata.

Estratto: «A) circa il motivo del ricorso di primo grado con il quale era stata rilevata l'illegittimità della pronuncia favorevole di compatibilità ambientale sul progetto per la coltivazione di CO₂ a causa della mancata conclusione della fase di ricerca, in relazione alla mancata perforazione del secondo pozzo (cosiddetto di controllo), perforazione prevista dal progetto di ricerca, il TAR ha giudicato infondato il profilo di censura evidenziando, in via preliminare, le differenze tra attività di ricerca e coltivazione mineraria e osservando, quindi, che "la circostanza che nella fase di ricerca Sol s.p.a. non abbia proceduto alla perforazione del secondo pozzo non presenta alcuna implicazione sotto il profilo dell'impatto ambientale delle opere, attenendo unicamente al sicuro e razionale sfruttamento della risorsa. Anzi, sotto il profilo ambientale è di tutta evidenza come la perforazione di uno solo dei pozzi esplorativi previsti - avendo Sol ritenuto che la quantità e qualità di anidride carbonica rinvenuta con il primo pozzo fosse sufficiente a giustificare la realizzazione di un impianto per il trattamento del gas - abbia mitigato l'impatto del progetto di ricerca; e non può dirsi che, in questo modo, le amministrazioni precedenti siano state private di elementi istruttori utili ai fini della VIA sull'attività di sfruttamento: lo scavo del secondo pozzo non era a ciò preposto, ed infatti la raccomandazione contenuta al punto 22 del verbale della conferenza di servizi esterna del 23 marzo 2007 (eseguire anche la seconda perforazione, per garantire un sicuro e razionale sfruttamento della risorsa) (verbale richiamato dalla delibera n. 454/07, di pronuncia della compatibilità ambientale sul progetto per la coltivazione della CO₂), lungi dal rappresentare lo strumento per posporre irragionevolmente la raccolta di dati richiesti in funzione della pronuncia di compatibilità ambientale, è dichiaratamente dettata a salvaguardia dei soli aspetti minerari, in conformità alle conclusioni raggiunte dalla conferenza di servizi interna del 21 febbraio 2007 (anche le indicazioni del Settore di vigilanza sulle risorse minerarie circa la necessità del secondo pozzo si riferiscono ai soli aspetti attinenti il miglior sfruttamento della risorsa mineraria). Nessuna contraddittorietà è dunque rinvenibile fra le determinazioni assunte in seno alle due conferenze, e la stessa prescrizione di cui al punto 15 dei due verbali di conferenza (prescrizione che si riferisce ai risultati del monitoraggio relativo al pozzo 2), contrariamente a quanto si afferma in ricorso, non ripropone la necessità del secondo pozzo per addivenire "ex ante" ad un miglior quadro conoscitivo dell'impatto ambientale delle opere, ma si limita a prevedere i rimedi per l'ipotesi - verificabile solo "ex post" - di una significativa interferenza fra l'attività di estrazione ed il regime delle acque sotterranee (la prescrizione è coerente con i contributi istruttori forniti dall'ARPAT e dall'Autorità di bacino del fiume Arno, richiamati nel Rapporto interdisciplinare del febbraio 2007, nessuno dei quali implica doversi procedere in via preventiva alla realizzazione del secondo pozzo)...". Gli appellanti in via incidentale lamentano l'erroneità della sentenza in quanto la Regione avrebbe proceduto alla VIA del progetto di coltivazione prima della conclusione della fase della ricerca mineraria assentita con la DGRT n. 1232 del 24.11.2003, non essendo stata effettuata la perforazione del pozzo n. 2 prevista nel permesso di ricerca. Nell'appello incidentale si rileva, sotto un primo profilo, che la mancata conclusione della fase di ricerca, culminata nella mancata realizzazione della seconda perforazione, avrebbe comportato un indebito spostamento, una impropria posticipazione, di attività legate al progetto di ricerca, alla successiva fase della coltivazione,

come confermato dalla raccomandazione, sopra riportata, di cui al p. 22. del verbale Conf. serv. 23.3.2007. A sostegno della dedotta illegittimità della valutazione di compatibilità ambientale impugnata gli appellanti incidentali richiamano la prescrizione, sopra riassunta, di cui al p. 15. dei verbali Conf. serv. 21.2. e 23.3.2007. Il Collegio può fare a meno di esaminare il rilievo difensivo di S., secondo il quale il motivo “de quo”, così come proposto, sarebbe inammissibile, in quanto la censura formulata non contiene alcuna critica rivolta in via diretta contro le argomentazioni svolte con la sentenza ma si limita a una riproposizione della doglianza formulata in prime cure. Il motivo di appello incidentale è infatti infondato nel merito e va respinto. La sentenza, sul punto, è ineccepibile. E invero, il TAR ha in primo luogo rimarcato in modo corretto le differenze tra attività di ricerca e coltivazione mineraria (sulle quali si rinvia a quanto precisato sopra, al p. 2.3.), rammentando la necessità di rinnovare la VIA qualora, “all’esito positivo dell’attività di ricerca, voglia farsi seguire lo sfruttamento delle risorse rinvenute previo rilascio della relativa concessione” (conf. p. 2.6. del verbale Conf. servizi 11.11.2003, richiamato e fatto proprio dalla DGRT 24.11.2003 n. 1232, recante pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al progetto di ricerca di CO₂). Appare poi evidente che la concessione di coltivazione può interessare anche un’area più piccola di quella oggetto del permesso di ricerca, qualora sia accertata l’esistenza e la coltivabilità della risorsa ricercata. Questo è ciò che è avvenuto nel caso in esame. Pare appropriato richiamare il rapporto interdisciplinare sull’impatto ambientale del progetto di coltivazione (febbraio 2007) là dove, a pag. 3, si afferma che “alla data odierna la società S. ha perforato un solo pozzo esplorativo; in base ai programmi di S. è prevista la realizzazione della seconda perforazione nel luogo che corrisponde a quello indicato negli elaborati presentati in allegato alla istanza in esame. La ricerca eseguita con il pozzo già realizzato ha dato esito positivo e secondo la società la quantità e la qualità della CO₂ già rinvenuta è sufficiente per la realizzazione di uno stabilimento di trattamento del gas. Il secondo pozzo, qualora recepisca la manifestazione gassosa, contribuirà a migliorare lo sfruttamento della risorsa mineraria e sarà di supporto e di riserva del primo pozzo. Qualora il secondo pozzo risultasse non produttivo S. non è autorizzata alla perforazione di un terzo sondaggio, ma per poterlo realizzare dovrà essere effettuata una procedura di valutazione di cui alla L. R. n. 79/98”. La mancata perforazione del secondo pozzo risulta giustificata dal fatto che la risorsa è stata rinvenuta a seguito della prima perforazione, tal che la realizzazione del pozzo ulteriore, finalizzata alla estrazione, era divenuta superflua. Né, considerato lo scopo dell’attività di prospezione, può sostenersi con fondamento che la mancata perforazione abbia inciso sulla completezza delle valutazioni eseguite dalla Regione in sede di rilascio della VIA favorevole riferita alla coltivazione della risorsa posto che, come detto, una cosa è la ricerca, svolta anche in quella sua forma prodromica che è la prospezione, e ben altra cosa è la coltivazione, che consiste invece nello sfruttamento del giacimento rinvenuto grazie alle precedenti attività di prospezione e di ricerca. L’omessa perforazione non ha insomma fatto mancare elementi di valutazione per poter procedere alla VIA sul progetto di coltivazione: la perforazione del secondo pozzo non implica, infatti, un aumento della risorsa estraibile dal sottosuolo, ma soltanto un più sicuro e più razionale sfruttamento della risorsa medesima. Stante ciò, è corretta e va condivisa la sentenza del TAR nella parte in cui si afferma che “non può dirsi che, in questo modo (vale a dire tralasciando di perforare il secondo pozzo) le amministrazioni precedenti siano state private di elementi istruttori utili ai fini della VIA sull’attività di sfruttamento: lo scavo del secondo pozzo non era a ciò preposto, ed infatti la raccomandazione contenuta al punto 22 del verbale della conferenza di servizi esterna del 23 marzo 2007 (richiamato dall’impugnata delibera n. 454/07), lungi dal rappresentare lo

strumento per posporre irragionevolmente la raccolta di dati richiesti in funzione della pronuncia di compatibilità ambientale, è dichiaratamente dettata a salvaguardia dei soli aspetti minerari, in conformità alle conclusioni raggiunte dalla conferenza di servizi interna del 21 febbraio 2007 (anche le indicazioni del Settore di vigilanza sulle risorse minerarie circa la necessità del secondo pozzo si riferiscono ai soli aspetti attinenti al migliore sfruttamento della risorsa mineraria). Nessuna contraddittorietà –prosegue il TAR- è dunque rinvenibile fra le determinazioni assunte in seno alle due conferenze e la stessa prescrizione di cui al punto 15 dei due verbali di conferenza (che), contrariamente a quanto si afferma in ricorso, non ripropone la necessità del secondo pozzo per addivenire "ex ante" ad un miglior quadro conoscitivo dell'impatto ambientale delle opere, ma si limita a prevedere i rimedi per l'ipotesi - verificabile solo "ex post" - di una significativa interferenza fra l'attività di estrazione ed il regime delle acque sotterranee (la prescrizione è coerente con i contributi istruttori forniti dall'ARPAT e dall'Autorità di bacino del fiume Arno, richiamati nel Rapporto interdisciplinare del febbraio 2007, nessuno dei quali implica doversi procedere in via preventiva alla realizzazione del secondo pozzo)”. Circa la prescrizione n. 15 di cui ai verbali Conf. servizio 21.2.2007 e 23.3.2007, riguardante una attività di monitoraggio relativa alle acque sotterranee, vale aggiungere, con la difesa regionale, che, quantunque lo studio di impatto ambientale presentato da S. individuasse un impatto limitato sulle acque di falda e sotterranee nella fase di coltivazione, il Settore VIA ha previsto due apposite prescrizioni, la n. 14 e la n. 15 di cui ai verbali delle conferenze di servizi del 21.2. e del 23.3.2007, che impongono un monitoraggio degli effetti della coltivazione sulle acque di falda e sotterranee, al fine di allontanare il rischio di possibili impatti allo stato non ravvisabili e non prevedibili. Né potrebbe ritenersi rilevante, in questo contesto, la perforazione del secondo pozzo, dal momento che, come si è già visto, tale pozzo da un lato va a incidere sul medesimo giacimento e, dall'altro, non implica incrementi della risorsa estraibile. Si tratta dunque di prescrizione ispirata al principio di precauzione, nel senso che la Regione ha ritenuto opportuno seguire un approccio cautelativo su questo aspetto prevedendo l'intervento delle autorità competenti qualora, nel corso della attività di sfruttamento del giacimento, il rischio di impatti negativi, da ipotetico, diventi effettivo. »

DEMANIO E PATRIMONIO - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE - CAVE E MINIERE - INTERFERENZA CON CONCESSIONE PREESISTENTE

Consiglio di Stato, Sezione VI N.714 del 31/01/2011

Sintesi: Una limitata interferenza tra la concessione mineraria richiesta ed una concessione preesistente può giustificare il diniego dell'atto autorizzatorio limitatamente a detta area o costituire presupposto per l'attivazione di una fase istruttoria per ovviare a detto interferenza, ma non permette il rigetto in toto della concessione richiesta.

Estratto: «Quanto agli aspetti più strettamente tecnici, ritenuti impeditivi allo svolgimento dell'attività di ricerca, la limitata interferenza per circa 200 mt. della zona di ricerca (indicata in circa ettari 8.70) con la porzione di territorio interessata dalla concessione rilasciata alla soc. Terme Dolomia avrebbe potuto, tutto al più, giustificare il diniego dell'atto autorizzatorio limitatamente a detta area, ma non il suo rigetto "in toto", ovvero, in via

assorbita nel rilievo documentale ogni contestazione circa il difetto di motivazione e di istruttoria. »

Consiglio di Stato, Sezione IV N.1816 del 14/04/2014

Sintesi: Il limite del 3% della superficie delle zone agricole costituisce la quantità massima di superficie escavabile ai sensi dell'art. 13 L.R. Veneto 44/1982, e quindi è certamente possibile determinare un indice inferiore in sede di pianificazione.

Estratto: «3.2) Le censure dedotte con il quarto, quinto e sesto motivo possono del pari essere esaminate in modo congiunto, posto che esse vertono sui rapporti tra poteri comunali e regionali di pianificazione urbanistica e disciplina delle attività estrattive. Al riguardo, deve anzitutto evidenziarsi che, nel caso di specie, non si invoca la violazione di specifici strumenti di programmazione delle attività estrattive, quali individuati dall'art. 4 della pur invocata legge regionale 7 settembre 1982, n.44 (Piano regionale delle attività di cava - Prac; Piano provinciale delle attività di cava - Ppac; Programma provinciale di escavazione - Ppe; Progetto di coltivazione), sebbene la generale vocazione delle zone agricole alle attività di cava, sia pure nei limiti percentuali indicati dal successivo art. 13, e l'effetto limitativo all'ampliamento della cava esercita riconducibile al limite di distanza fissato dall'ancora successivo art. 44 comma 2 (ml. 200 dalle zone definite A, B, C, D e F). Sennonché, è agevole rilevare che, quanto al primo limite, esso costituisce la quantità massima di superficie escavabile delle zone agricole ("La parte di territorio comunale interessata dall' attività di cava non può essere in alcun caso superiore alle seguenti percentuali della superficie totale della zona E del Comune...." per sabbia e ghiaie pari, al 3%), ciò che dunque non esclude la determinazione di limiti inferiori; e, quanto all'altra limitazione, che essa riguarda, appunto, i criteri transitori applicabili fino all'entrata in vigore del Prac e del Ppac, laddove soltanto nella sede procedimentale concernente l'approvazione dello specifico strumento di programmazione delle attività estrattive, in specie del Ppac, i Comuni possono e devono indicare le "...aree del territorio comunale che, per ragioni di salvaguardia idrogeologica, paesaggistica, dell' ambiente naturale e del suolo con particolare vocazione agricola, vadano assoggettate a vincolo di interdizione da qualsiasi attività di cava" (art. 8 della l.r. n. 44/1982). Nel caso di specie, peraltro, il piano regolatore generale non ha affatto "interdetto" l'attività di cava gestita dalla società T.G. S.p.A., sebbene, nell'esercizio dei generali poteri di pianificazione urbanistica, ha individuato porzioni più o meno estese di aree già tipizzate come agricole, che, in relazione all'edificazione già esistente e più o meno diffusa, ha ritenuto di riclassificare come zone di espansione C.1. Né può fondatamente sostenersi che tale scelta urbanistica generale, razionale e giustificata, potesse e/o dovesse essere preclusa dalla contemplazione dell'interesse specifico della società appellante. Ne consegue l'infondatezza del motivo d'appello sub 4), come già disatteso dal primo giudice e riproposto.»

DEMANIO E PATRIMONIO - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE - CAVE E MINIERE - RIMESSIONE IN PRISTINO

TAR Abruzzo N.178 del 06/03/2010

Sintesi: Essendo rivolto ad ottenere dal soggetto decaduto la rimessione in pristino stato dei luoghi, l'articolo 29 della L.R. Abruzzo 54/83, non consente di ordinare la rimessione in pristino in assenza di un formale provvedimento decadenziale.

Estratto: «l'amministrazione ha intimato alla ricorrente la rimessione in pristino stato dei luoghi interessati dall'attività estrattiva. Tale disposizione riveste infatti un carattere immediatamente lesivo, trattandosi di un ordine di facere (con la comminatoria di specifiche sanzioni nel caso di inottemperanza), che tra l'altro comporta lo smantellamento materiale ed organizzativo dell'attività autorizzata. L'ordine di ripristino è stato adottato dalla Regione richiamando il disposto dell'articolo 29 della LR 54/83, il quale individua nel destinatario di tale ordine il "trasgressore", vale a dire, ai sensi di quanto previsto nel precedente art. 28, il soggetto nei cui confronti è stata pronunciata la decadenza dell'autorizzazione; tale decadenza può infatti produrre conseguenze sanzionatorie di tipo pecuniario –specificate appunto nell'articolo 28- oltre agli obblighi di ripristino ex art. 29 posti a carico del predetto trasgressore (tenuto anche "a provvedere a proprie spese alla sistemazione ed al risanamento dei luoghi"). Ciò premesso, non rimane comprensibile come possa delinarsi l'applicabilità di una norma (quella appunto rivolta ad ottenere dal soggetto decaduto la rimessione in pristino stato dei luoghi), in assenza del suo presupposto fondante, vale a dire di quel provvedimento decadenziale, che allo stato la Regione si è solo limitata a preannunciare.»

TAR Toscana, Sezione II N.307 del 08/02/2012

Sintesi: È illegittimo il provvedimento che ordina il ripristino morfologico-ambientale di una cava ad un soggetto subentrato nella gestione della stessa soltanto in una fase successiva ed estraneo alla produzione delle difformità contestate, specie qualora la P.A. abbia omissso di esercitare nella fase precedente gli opportuni controlli che essa stessa si era impegnata a svolgere.

Estratto: «Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni già sommariamente esposte in sede cautelare, da cui il Collegio, anche ad un più approfondito esame, non ravvisa elementi per discostarsi. Più in particolare, risulta fondata la doglianza concernente l'illegittimo addossamento dell'obbligo di ripristino ad un soggetto, l'odierna ricorrente, del tutto estraneo alla produzione delle difformità da cui è derivato l'obbligo de quo (dedotta con il quarto motivo, ma avente priorità logica rispetto a tutte le altre). Risulta, altresì, fondata la doglianza di irragionevole brevità del termine assegnato per l'esecuzione dei lavori di ripristino, dedotta con il terzo motivo. Ed invero, è incontestabile ed è ammesso dalla stessa difesa comunale che il subentro della B.T.P. S.p.a. nella gestione della cava sita in Podere Pescina è avvenuto a decorrere dal 20 dicembre 2007, sulla base del contratto di affitto di azienda stipulato il 26 novembre 2007 con il precedente gestore (nonché intestatario dell'autorizzazione) MA.RI.MA. S.r.l.: è la stessa documentazione prodotta dal Comune resistente, tuttavia, a dimostrare che a tale data, ed in realtà già da più di un anno, avevano avuto inizio i lavori della fase 2 del ciclo di coltivazione autorizzato. Si legge, infatti, nella nota del prof. Eros Aiello, consulente esterno incaricato dall'Amministrazione comunale (cfr. doc. 11 della difesa del Comune di Tavarnelle), datata 21 dicembre 2006 e acquisita al protocollo del Comune in data 21 febbraio 2007, che a tale data – e cioè al 21 dicembre 2006

simile conclusione, però non è ragionevole e non si coniuga con i principi di tutela ambientale. Una prima riflessione porta a mettere l'accento sul fatto che l'appesantimento procedurale introdotto dalla l.r. Veneto n. 1/2004, sarebbe irragionevole, se fosse previsto solo per le autorizzazioni aventi ad oggetto progetti di cava di dimensioni inferiori a quelle per le quali è richiesta la V.I.A. Inoltre, la normativa del 2004 utilizza una formula ampia nel riferirsi al " ...rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni per le nuove attività di cava e per l'ampliamento delle esistenti...", lasciando intendere che il parere della CTPAC sia sempre obbligatorio e vincolante. In questo senso la normativa del 2004 va ad integrare la pregressa disciplina del 1999. Del resto, una simile interpretazione è preferibile anche perché assicura un maggior standard di tutela ambientale in una materia nella quale il legislatore regionale era ben consapevole del gravissimo ritardo accumulato nell'adozione del PRAC. Pertanto, l'illegittimità che ne consegue si sarebbe potuta superare soltanto se la CTPAC avesse partecipato al procedimento di V.I.A. »

PIANIFICAZIONE - ATTIVITÀ ESTRATTIVA - RISCHI AMBIENTALI

TAR Lombardia, Sezione II Brescia N.1447 del 21/10/2011

Sintesi: Laddove nel corso dell'iter per l'approvazione del Piano cave venga denunciato un fatto avente specifica rilevanza sanitaria ed ambientale (nella specie, il superamento del limite per il cromo esavalente in uno dei punti sottoposti a periodico controllo), l'autorità regionale è tenuta a riesaminare compiutamente la connessione tra la profondità dello scavo ammessa ed il pericolo di contaminazione, esponendo altrimenti il Piano alla censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Estratto: «4. Fondata è invece l'ultima censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione e ponderazione e per contraddittorietà, dato che l'estensione a tutta la superficie della possibilità di scavo in falda a 40 metri è stata accordata senza un'adeguata valutazione dell'incidenza della scelta sotto i profili ambientale e sanitario. 4.1 Il primo rilievo avanzato dall'amministrazione comunale nei confronti della Provincia è stato da questa effettivamente affrontato. Tuttavia la vicenda del rischio di inquinamento, già di per sé meritevole di particolare attenzione, ha conosciuto un elemento nuovo illustrato dal Comune nella nota 18/1/2007 richiamata nell'esposizione in fatto. A fronte di tale fatto ulteriore (superamento del limite per il cromo esavalente in uno dei punti sottoposti a periodico controllo) è evidente che l'autorità regionale era tenuta a riesaminare compiutamente la connessione tra la profondità dello scavo ammessa ed il pericolo di contaminazione, mentre la previsione del monitoraggio semestrale è evidentemente funzionale al mantenimento di un elevato livello di attenzione, destinato a sfociare in azioni concrete (o comunque in rinnovate valutazioni) quando si registrano valori che oltrepassano la soglia fissata dalla legge. È vero che i pareri e le osservazioni dei Comuni nel procedimento in questione non sono vincolanti, ma l'aspetto segnalato ha una specifica rilevanza sanitaria ed ambientale e comportava l'obbligo di un approfondimento, del quale doveva essere dato espressamente (e diffusamente) conto. A tale condotta doveva indurre anche il già richiamato parere dell'autorità competente in materia paesaggistica (doc. 16 ricorrente) rilasciato il 13/12/2005. »

PIANIFICAZIONE - ATTIVITÀ ESTRATTIVA - STRALCIO

Consiglio di Stato, Sezione IV N.3345 del 06/06/2012

Sintesi: Lo stralcio appare misura sproporzionata ove sussistano soluzioni alternative adeguate e sostenibili.

Estratto: «7. A diverse conclusioni il Collegio ritiene di pervenire riguardo alla proposta di piano (adozione) della Provincia. La deliberazione n. 16 del 16.3.2004, recante approvazione della proposta del piano cave, enumera analiticamente tutte le osservazioni pervenute ed esaminate, tra cui quelle del Comune di Arcene, e rimanda , per le specifiche motivazioni di accoglimento o di reiezione, all'allegato A alla proposta. Nell'allegato A, in merito all'osservazione n. 170 del Comune di Arcene, viene esposta la motivazione dell'accoglimento parziale dell'osservazione, mediante lo stralcio del giacimento Gg30. Quanto alle criticità ambientali cui il T.a.r. fa riferimento, esse riguardano principalmente l'equilibrio idrogeologico della zona ed, in particolare, lo scavo in falda di aree già interessate in passato da attività di scavo e riempimento con discarica di materiali inerti nonché l'esistenza in prossimità dell'ATE di pozzi adibiti a consumo umano. A tale preoccupazione la Provincia , come emerge dalla motivazione della proposta, ha fatto fronte mediante l'apposizione di una specifica prescrizione, secondo il progetto approvato dalla Consulta Cave Provinciale. Quanto agli altri rilievi formulati dal Comune, concernenti la viabilità e la riqualificazione ambientale della zona, la Provincia richiama le valutazioni compiute in sede di redazione del piano, escludendo elementi nuovi rispetto a quelli già noti a tale momento. Il Collegio, tenuto anche conto della natura pianificatoria dell'atto (cfr. Cons. St. Sez. VI, 4.4.2011,n. 2083 secondo cui esso non richiede motivazione ed è sindacabile soltanto in funzione della logica intrinseca alle scelte effettuate), ritiene sufficiente l'esposizione delle ragioni da parte della Provincia a sostegno della propria proposta, riassunte nella scheda richiamata dalla deliberazione, in accoglimento parziale delle osservazioni comunali. Invero, in disparte la discrezionalità tecnica in ordine ai rimedi adottati, sindacabile solo per evidenti vizi di illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, nella specie non evidenziati dal Comune, bisogna considerare che la richiesta di stralcio dell'area come unico rimedio prospettato dal Comune appare misura sproporzionata ove sussistano soluzioni alternative adeguate e sostenibili. Nella specie, la Provincia ha valutato le criticità stralciando un giacimento ed individuando soluzioni per i rischi connessi allo scavo in falda, giudicando questi gli unici elementi di novità delle osservazioni del Comune rispetto a caratteristiche della zona già note e valutate in sede di redazione di piano. La proposta di piano appare allora frutto di un corretto esercizio della discrezionalità amministrativa e tecnica, sulla base di valutazioni che non evidenziano errori di fatto , peraltro confermate anche dall'istruttoria successivamente svolta dalla Giunta regionale, e che consentono lo sfruttamento delle risorse naturali nei limiti di una ragionevole subordinazione dell'interesse privato a quelli pubblici, prevalenti, riferiti alla tutela dell'ambiente. »

PROCEDURA - CONFERENZA DI SERVIZI - ATTIVITÀ ESTRATTIVA

TAR Abruzzo N.642 del 05/07/2013

Sintesi: In materia di rilascio di autorizzazione per l'attività estrattiva, è illegittimo l'operato della P.A. che partecipi senza nulla dedurre ai lavori dell'organo incaricato di espletare la V.I.A. e, successivamente, non partecipi alla conferenza di servizi convocata per il rilascio dell'autorizzazione e, prima che questa sia formalizzata, notifichi il proprio parere negativo: anche a voler ammettere che la P.A. invitata in conferenza possa comunque definire ex post la sua posizione ostativa, sulla base di decisivi approfondimenti successivamente perfezionati, resta ovvio che in tal caso la P.A. è tenuta ad una condotta procedimentale improntata alla massima coerenza e trasparenza, preannunciando per tempo le ragioni soprassessorie, con una diligenza motivazionale direttamente proporzionata ai traguardi favorevoli dell'istruttoria fin lì condotta.

Estratto: «Nel caso di specie, ha riferito l'Avvocatura regionale nella sua memoria di costituzione in giudizio che: -con nota n. 401/07 del 3.4.07 la Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia della Regione Abruzzo, in relazione all'istanza della soc. D & T, concedeva il nulla osta di cui trattasi; -Con nota prot. 9342/06 acquisita al prot. 5343/AE del 6.4.2007, la Direzione Parchi Territorio, Ambiente, Energia attestava che "il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto specificato in premessa ha espresso giudizio favorevole, con le prescrizioni seguenti (...) obbligo di utilizzare, per il trasporto del materiale, il tratto autostradale Bussi-Pratola per l'intero anno"; -In data 14.6.2007 il servizio Attività Estrattive e Minerarie redigeva rapporto sull'esito dell'istruttoria; -in data 28.6.2007 si teneva la conferenza di servizi indetta dal Servizio Estrattive e Minerarie della Giunta Regionale per la valutazione della domanda di autorizzazione presentata dall'odierna ricorrente; -con nota del 12.7.07, l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste comunicava il proprio parere negativo in merito all'autorizzazione. Sulla base delle esposte premesse (e delle vicende cautelari del presente giudizio, già illustrate in narrativa e sulle quali si tornerà infra), ritiene il collegio che il ricorso possa trovare accoglimento, a causa di una lacunosa condotta procedimentale e processuale delle PPA intimata, priva dei necessari connotati di coerenza e trasparenza imposti dalla legge 241/90 e dal d.leg.vo 150/2009, da ultimo ribaditi dal d.leg.vo 17/2013). Quanto sopra, a prescindere dalla questione, ampiamente dibattuta dai patroni delle parti, relativa alla configurabilità o meno di sistematici automatismi preclusivi del cd. dissenso postumo, espresso al di fuori della conferenza dei servizi, da un'amministrazione che tale conferenza ha disertato (sul punto è stata citata numerosa giurisprudenza favorevole alla tesi affermativa, che riguarda peraltro le sole conferenze stricto sensu decisorie previste dagli artt. 14 e segg. della legge 241/90, in disparte le ulteriori problematiche relative alle conferenze interne e/o miste, ove il dissenso –come nella specie- è espresso da una PA appartenente allo stesso Apparato –Giunta Regionale- della PA che indice la conferenza stessa). Si è piuttosto sopra visto che il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (composto anche dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, come precisato dal Servizio Attività Estrattive Minerarie della Regione nella nota 1119 del 17.2008) aveva espresso giudizio favorevole all'accoglimento dell'istanza della soc. D&T, senza che in quella sede si fosse evidenziato alcun dissenso, od anche alcun assenso condizionato, di detto Ufficio. L'esito favorevole dell'istruttoria era stato peraltro divulgato